



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

## Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581 [ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

# ORDINANZA

## ACCOSTO NAVI DA CROCIERA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 12/2016, in data 24.03.2016, con la quale è stato in un primo momento disciplinato l'accosto settimanale della M/N "MSC SINFONIA" nel porto di Ancona, definendone le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso/uscita e lo stazionamento all'ormeggio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 47/2018, in data 25.05.2018, con la quale le previsioni della citata Ordinanza n. 12/2016 sono state estese a tutte le unità similari, definendo in via generale le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso/uscita e lo stazionamento all'ormeggio da applicare a tutte le unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonnellate.
- VISTO** la propria nota prot. n. 28519 del 27.09.2018, volta a fornire la corretta interpretazione dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47/2018, sopra citata;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 29/2021, in data 28.05.2021, con cui è stata modificata e sostituita la precedente Ordinanza n. 47/2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 59/1999, in data 06.07.1999, volta ad approvare il "Regolamento concernente la disciplina degli accosti nel porto di Ancona ed alle strutture petrolifere di Falconara Marittima";
- VISTA** l'Ordinanza n. 01/2016, in data 13.01.2016, dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona recante la disciplina delle operazioni portuali sulle banchine del Porto di Ancona;
- VISTO** il Piano di Sicurezza (PFSP) della Port Facility denominata "2 (A-B)", approvato dal Capo del Compartimento Marittimo con Decreto 99/2016 in data 26.09.2016;
- PRESO ATTO** dell'attuale indisponibilità di alcune delle Banchine del Porto Storico, nonché della conseguente situazione di ristrettezza delle aree disponibili nel Porto di Ancona per l'ormeggio delle navi della tipologia "Ro-Ro pax";
- PRESO ATTO** di quanto emerso in sede di riunione della "Commissione Accosti", svoltasi in data 04.03.2021 presso la Capitaneria di porto di Ancona, nel corso della quale i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici intervenuti

hanno condiviso con l'Autorità Marittima la *“fattibilità d’impegno della banchina 16, in presenza concomitante”* di unità da crociera *“(274 mt) alla 15, con unità di lunghezza max 204 mt (...) a condizione di condimeteo assicurate”*;

**PRESO ATTO** di quanto emerso in sede di riunione della “Commissione Accosti”, svoltasi in data 03.05.2021 presso la Capitaneria di porto di Ancona, nel corso della quale i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici intervenuti hanno condiviso con l'Autorità Marittima che la Banchina più idonea all'accosto di unità da crociera di dimensioni maggiori rispetto a quelle previste nella citata Ordinanza n. 47/2018, *“risulta essere la Banchina n. 26”*, indicando alcune prescrizioni utili per l'esecuzione in sicurezza delle manovre di ormeggio/disormeggio;

**CONSIDERATE** le positive esperienze maturate;

**PRESO ATTO** di quanto emerso in sede di riunione della “Commissione Accosti”, svoltasi in data 15.06.2021 presso la Capitaneria di porto di Ancona, nel corso della quale i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici intervenuti hanno condiviso con l'Autorità Marittima l'opportunità di confermare la previsione dei n. 2 (due) rimorchiatori per le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità da crociera destinate alla Banchina 26, prevedendo al contempo che al ricorrere di determinate condizioni il secondo dei sopra citati rimorchiatori possa rimanere *“in stand-by in banchina, pronto a muovere”*;

**VISTI** gli atti di ufficio;

**VISTO** l'articolo 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RITENUTO** opportuno, nelle *more* della realizzazione di infrastrutture dedicate ad unità da crociera ed alla luce dell'attuale situazione come sopra descritta, dell'esperienza maturata e delle considerazioni tecniche espresse, rivedere parzialmente le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso/uscita e lo stazionamento all'ormeggio da applicare a tutte le unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonnellate;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

La presente Ordinanza definisce le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso, uscita e stazionamento all'ormeggio da applicare a tutte le unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonnellate, che intendano fare scalo nel porto di Ancona.

Tali unità, a seguito di apposita domanda di accosto, dovranno ormeggiare alla banchina n. 15 del porto di Ancona. La lunghezza massima consentita per recarsi

all'ormeggio è fissata in 275 metri, così come risultanti dal certificato di classe dell'unità. Eventuali unità da crociera di dimensioni superiori, qualora non ancora disponibili soluzioni d'ormeggio appositamente dedicate ed ove ritenuto tecnicamente possibile dall'Autorità Marittima in relazione alle caratteristiche dell'unità, potranno utilizzare in via eccezionale la banchina n. 26. ***Nei fine settimana (sabato e domenica) del periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre<sup>1</sup>***, a fronte di apposita e tempestiva domanda di accosto, anche al fine di consentire lo svolgimento dei pertinenti controlli/apprestamenti di safety/security, verrà data preferenza presso la Banchina

n. 26 alle navi da crociera. Durante tale arco temporale, pertanto, non sarà di massima consentito, a partire da 6 (sei) ore precedenti all'approdo - così come previsto nello statino diffuso dal Nucleo Nostromi - e fino a 2 (due) ore successive alla effettiva partenza dell'unità da crociera, l'ormeggio di navi di diversa tipologia presso la banchina in questione. Parimenti, nel medesimo arco temporale, dovranno anche essere liberati i piazzali antistanti.

## **Articolo 2**

### **- Condizioni generali per recarsi all'ormeggio - <sup>2</sup>**

***Le unità di cui all'articolo n. 1 ormeggiano alla banchina nr. 15 nel rispetto delle seguenti condizioni:***

- ***le banchine nr. 19/20/21 devono essere libere da unità di qualsiasi tipo;***
- ***la banchina nr. 16 deve essere occupata da unità di lunghezza compatibile, a valutazione dell'Autorità Marittima, con gli spazi disponibili in ragione della direzione convergente delle banchine nr. 15 e nr. 16.***

***Eventuali deroghe sono valutate dall'Autorità Marittima, sentiti i servizi tecnico-nautici, tenuto conto delle condizioni meteo-marine previste."***

## **Articolo 3**

### **- Impiego di rimorchiatori -**

L'unità da crociera, in aggiunta alle limitazioni di cui agli articoli precedenti ed anche in presenza di condizioni meteo favorevoli, fatta salva ogni eventuale e differente disposizione fornita dall'Autorità Marittima, dovrà essere assistita per l'intera manovra di ingresso e uscita da:

- Banchina 15: almeno n. 1 (uno) rimorchiatore portuale;
- Banchina 26: almeno n. 2 (due) rimorchiatori portuali; qualora la manovra preveda l'ormeggio con il lato sinistro della nave in banchina, viene fatta salva la facoltà di mantenere il secondo rimorchiatore in stand-by, pronto a muovere, a condizione che il Pilota di servizio riscontri un vento di intensità pari od inferiore a 15 nodi.

L'Autorità Marittima, in ragione di particolari evenienze o circostanze, potrà comunque dettare le eventuali ulteriori prescrizioni del caso.

---

<sup>1</sup> Testo aggiornato all'Ordinanza n.22/2022.

<sup>2</sup> Testo aggiornato all'Ordinanza n.102/2023.

**Articolo 4**  
**- Servizio di pilotaggio -**

Ferme restando le disposizioni che regolano l'impiego del servizio di pilotaggio, per l'intera durata della manovra di ingresso/uscita il Comandante dell'unità dovrà essere coadiuvato da n. 2 (due) piloti del porto (uno dei quali seguirà la manovra in plancia, mentre l'altro presterà servizio presso il posto di manovra di poppa).

**Articolo 5**  
**- Sicurezza all'ormeggio -**

Il Comando di bordo della nave da crociera di cui all'articolo 1, dovrà porre in essere ogni ulteriore precauzione, ritenuta idonea secondo il buon uso dell'arte marinaresca, affinché sia garantita la sicurezza dell'ormeggio per l'intera durata della sosta.

**Articolo 6**  
**- Abrogazioni -**

La presente abroga la precedente Ordinanza n. 29/2021, citata in premessa, nonché ogni altra disposizione in contrasto con essa.

**Articolo 7**  
**- Sanzioni e pubblicità -**

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav..

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.ancona.guardiacostiera.it](http://www.ancona.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 05 luglio 2021

IL COMANDANTE  
Contrammiraglio (CP) Enrico MORETTI

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma autografa sostituita<br>dall'indicazione a stampa<br>(art. 3, co. 2, D.Lgs. nr.39/1993) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|